

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina generale dettata dall'art. 44 del D. Lgs. n. 507, del 30 novembre 1993, dal Codice della strada e dal regolamento comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, disciplina, in maniera particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di passi carrabili.

Art. 2 - Definizione di passo carrabile

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 3 - Modalità per l'autorizzazione

Chiunque intende usufruire di un passo carrabile, deve fare domanda, sull'apposito modulo fornito dal Comune, in carta legale all'Amministrazione Comunale - Area Tecnica - manutentiva - impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria e previo deposito dell'eventuale cauzione stabilita dalla Giunta Comunale, indicando la lunghezza e la larghezza e specificando se c'è o meno occupazione di suolo pubblico.

Art. 4 - Autorizzazione

Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'Area Tecnica - manutentiva od altro funzionario dell'Area che lo sostituisca a norma di legge o regolamento, previa verifica:

- del rispetto della normativa edilizia e del codice della strada;
- della caratteristica della sede stradale;
- della esistenza di eventuali manufatti (marciapiedi o altro);
- delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- della superficie di suolo pubblico occupato.

Art. 5 - Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione del passo carrabile, che ha durata di anni 29 (massimo previsto dall'art. 27 del C. d. S.), viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- Eventuali lavori di manomissione delle opere stradali e relativi ripristini, devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, a cura e spese dell'interessato, secondo le prescrizioni ed entro i termini fissati dall'ufficio comunale.
- L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

Art. 6 - Revoca

L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza obbligo per il Comune di corrispondere al titolare dell'autorizzazione stessa alcun indennizzo. La revoca dà diritto alla restituzione, senza interessi, della tassa pagata in anticipo.

In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino stato, a proprie cure e spese ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato dall'ufficio comunale; in caso contrario, si provvederà d'ufficio con onere a carico del titolare stesso.